

2011/08.02/00102
Rif. pratica 08.02/102

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo** - Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Castelletto Stura, Via Montanera, 6** – Ditta **SOCIETA' AGRICOLA CAVALLO ALLEVAMENTI s.s.**, con sede legale in Cuneo, Via Circonvallazione Bovesana, 120 - **Attività IPPC: 6.6. - “Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- con Provvedimento Autorizzativo Unico n. 2/2014 del 28/08/2014, del SUAP del Comune di Castelletto Stura, in cui è inserito il parere della Provincia di Cuneo, prot. n. 80952 del 18/08/2014, è stata rinnovata alla Ditta Soc. Agr. CAVALLO ALLEVAMENTI s.s., con sede legale in Cuneo, Via Circonvallazione Bovesana, 120 – P.IVA 01895800041 – l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in **Castelletto Stura, Via Montanera, 6** - Attività IPPC: **6.6. - “Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)** - valida sino al 28/08/2024;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;

- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;
- con nota prot. n. 2469 del 13/06/2019, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Castelletto Stura ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta Soc. Agr. CAVALLO ALLEVAMENTI s.s., con sede legale in Cuneo, Via Circonvallazione Bovesana, 120 – P.IVA 01895800041 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)"**, per l'allevamento sito in **Castelletto Stura, Via Montanera, 6**;
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta Soc. Agr. CAVALLO ALLEVAMENTI s.s. ha effettuato, in data 07/06/2019, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C., istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 53931 del 22/08/2019, è stata convocata, per il giorno 17/10/2019, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Castelletto Stura, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, di cui al prot. n. 91041 del 17/10/2019;
 - 2) è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di Cuneo, di cui al prot. n. 122210 del 15/10/2019;
 - 3) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 4) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- ai fini del prosieguo dell'iter autorizzativo:
 - in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, in data 23/10/2019, con nota prot. n. 66335, è stata inviata alla Ditta una richiesta di integrazioni;

- in data 31/10/2019, con nota prot. n. 68084, è stato inviato alla Ditta il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di Cuneo, di cui al prot. n. 122210 del 15/10/2019;
- in data 19/02/2020, il Gestore ha chiesto una proroga di 120 giorni ai termini precedentemente concessi per la trasmissione delle integrazioni, al fine di reperire la necessaria documentazione; in proposito, con nota prot. n. 12620 del 25/02/2020, è stata concessa una proroga dei termini pari a 60 giorni;
- in data 16/11/2020, con nota prot. n. 65810, è stato sollecitato l'invio delle integrazioni di cui sopra;
- in data 14/12/2020 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta; pertanto, con nota prot. n. 904 del 08/01/2021, è stata convocata, per il giorno 17/02/2021, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Castelletto Stura, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 5) è pervenuto il parere non favorevole del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, di cui al prot. n. 14684 del 17/02/2021;
 - 6) è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di Cuneo, di cui al prot. n. 12979 del 02/02/2021;
 - 7) non sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- con nota prot. n. 11935 del 24/02/2021, la Provincia ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. 241/90 e s.m.i., concedendo 10 giorni di tempo per la presentazione di osservazioni o chiarimenti volti a superare le problematiche emerse;
- in data 08/03/2021, ai fini del superamento dei suddetti motivi ostativi, sono pervenute integrazioni fornite dalla Ditta, rese disponibili al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo con nota prot. n. 21038 del 01/04/2021;
- con nota prot. n. 45450 del 19/07/2021 è stata convocata, per il giorno 27/08/2021, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Castelletto Stura, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Cuneo, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;

- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di Cuneo, (prot. n. 90845 del 17/08/2021);
 - 2) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- con nota prot. n. 57208 del 17/09/2021, la Provincia ha chiesto alla Ditta istante, in conformità a quanto concordato in sede di Conferenza di Servizi, le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
- in data 20/01/2022 sono pervenute le integrazioni fornite dalla ditta che, con nota prot. n. 10099 del 15/02/2022, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

considerato che, con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021, alla Ditta Soc. Agr. CAVALLO ALLEVAMENTI s.s. è stato notificato il provvedimento di aggiornamento dell'AIA vigente, recante prime disposizioni di attuazione - entro il 21/02/2021 - delle BAT *Conclusions* individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento di dettaglio delle prescrizioni autorizzative;

ritenuto necessario, in proposito, sostituire con il presente atto il suddetto provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché il menzionato Provvedimento del SUAP del Comune di Castelletto Stura n. 2/2014 del 28/08/2014, (costituente rinnovo dell'AIA);

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 36, comma 2, stabilisce *“In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato”*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l’individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l’Allegato I “Linee guida generali” e l’Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”, pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l’istruttoria

delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità poste;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;

- **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere - qualora dovuto - alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente - qualora dovuto - le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 *bis* della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **Soc. Agr. CAVALLO ALLEVAMENTI s.s.**, con sede legale in Cuneo, Via Circonvallazione Bovesana, 120 – P.IVA 01895800041 – per l'esercizio dell'installazione sita in **Castelletto Stura, Via Montanera, 6** - Attività IPPC: **6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto**;
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2**;

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento del SUAP del Comune di Castelletto Stura n. 2/2014 del 28/08/2014, (costituente rinnovo dell'AIA);
- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

SOCIETA' CAVALLO ALLEVAMENTI s.s.
Castelletto Stura, Via Montanera, 6

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE.....	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute	2
<i>Strutture dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>4</i>
<i>Spoglie di animali</i>	<i>4</i>
Valutazione aspetti ambientali	4
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici</i>	<i>4</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia.....</i>	<i>7</i>
<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>8</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici.....</i>	<i>8</i>
<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>9</i>
<i>Emissioni sonore</i>	<i>9</i>
<i>Gestione rifiuti</i>	<i>9</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>10</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	10
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	10
Interventi di adeguamento	16
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	17
Ciclo produttivo	17
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>17</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici	19
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>19</i>
Energia	20
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>20</i>
Emissioni Sonore.....	20
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>20</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione.....</i>	<i>20</i>
Emissioni in atmosfera.....	20
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>20</i>
<i>Quadro emissivo</i>	<i>21</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue	22
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>22</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche... </i>	<i>22</i>
<i>Quadro emissivo</i>	<i>24</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è sito in Comune di Castelletto Stura, via Montanera, 6, ed è localizzato in area agricola.

Le strutture dell'installazione ricadono in parte sul territorio del Comune di Castelletto Stura ed in parte sul territorio del Comune di Montanera: esse sono ubicate al Foglio 2, Particella n. 1256 del Comune di Castelletto Stura ed al Foglio 13, Particella n. 141 del Comune di Montanera.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 Dicembre 2019, n. 24-903, i Comuni di Castelletto Stura e Montanera sono inseriti nella zona di pianura, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR n. 9-2916 del 26 febbraio 2021.

I Piani di Classificazione Acustica dei Comuni di Castelletto Stura e Montanera, approvati, rispettivamente, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/09/2004 del Comune di Castelletto Stura e n. 25 del 21/09/2004 del Comune di Montanera, inseriscono l'area del complesso IPPC in classe III - "Aree di tipo misto". Il contesto territoriale nel quale è inserito l'allevamento è di tipo agricolo.

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, come impianto "esistente" ai sensi della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), con la Determinazione del Responsabile di settore Tutela Ambiente n. 514 del 08/08/2006, rilasciata in capo alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA CAVALLO ALLEVAMENTI s.s., con sede legale in Cuneo, Via Circonvallazione Bovesana, n. 120 ed operativa in Castelletto Stura, Via Montanera, 6 - per l'esercizio dell'attività **IPPC 6.6. - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)"**, per una consistenza media autorizzata pari a 7.548 posti suini.

Con Provvedimento Autorizzativo Unico prot. n. 2/2014 del 28/08/2014, rilasciato dal SUAP del Comune di Castelletto Stura, in cui è inserito il parere della Provincia di Cuneo, prot. n. 80952 del 18/08/2014, l'AIA è stata rinnovata sino al 31/03/2024, per una potenzialità di allevamento pari a 9.857 posti suini (3.062 suini all'ingrasso e 6.795 lattonzoli).

Presso l'installazione viene condotta l'attività di **allevamento di suini all'ingrasso**.

Il ciclo di allevamento ha inizio con l'introduzione in azienda dei suinetti del peso di circa 7 kg, i capi sono stabulati nelle porcilaie 1, 2, 5 e 6, fino al raggiungimento di un peso di circa 30 kg, e quindi in parte sono avviati verso i box di destinazione definitiva presso i capannoni 3, 4, 7 ed 8 dove vengono ingrassati fino al raggiungimento di un peso di circa 160 kg, in parte sono trasferiti presso altri impianti di ingrasso dei suini.

Al termine del ciclo, i suini grassi vengono conferiti al macello ed i capannoni vengono lavati e disinfettati. Il vuoto sanitario è mediamente pari a 20 giorni all'anno ed è applicato per settori. Annualmente si effettuano 5 cicli di svezzamento (7 - 30 kg) e 1,7 cicli di ingrasso (30 - 160 kg).

Con la presentazione dell'istanza di Riesame non risultano intercorse modifiche nella gestione dell'installazione IPPC.

Strutture dell'allevamento

L'allevamento è costituito da:

- n. 8 porcilaie per l'allevamento di suini;
- n. 6 vasche interrato, adiacenti ai capannoni, per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici;
- silos per lo stoccaggio dei mangimi;
- aree di transito.

Consistenza dell'allevamento

Le strutture dell'allevamento presentano una potenzialità teorica pari a **9.857 posti suini**, al lordo dei capi in infermeria, ma generalmente vengono svezzati circa 5.000 capi lattonzoli e ingrassati circa 2.835 capi suini, per un totale di 7.835 capi. La tabella seguente evidenzia la suddivisione di categoria degli animali stabulati

Categoria animali	n. posti potenziali teorici	Consistenza media allevata
Suini grassi (30-160 Kg)	3.062	2.835
Lattonzoli (7-30 kg)	6.795	5.000
Totale n. posti	9.857	7.835

Nella tabella seguente viene riportata la potenzialità di allevamento per ciascun ricovero:

Ricovero	Categoria animali	n. posti potenziali teorici	Consistenza media allevata
1	Lattonzoli (7-30 kg)	1.643	1.250
2		1.816	1.250
3	Suini grassi (30-160 Kg)	895	855
4		626	600
5	Lattonzoli (7-30 kg)	1.700	1.250
6		1.636	1.250
7	Suini grassi (30-160 Kg)	781	700
8		760	680
Totale n. posti		9.857	7.853
Posti ad uso infermeria (*)		328	

(*) In ciascun ricovero alcuni box sono destinati ad uso infermeria

Tecniche di stabulazione

I ricoveri di allevamento presentano una stabulazione con **Pavimentazione Totalmente Fessurata (PTF) con o senza corsia esterna di defecazione e fossa sottostante (BAT 30.a.0)**.

Nella tabella seguente sono riportati i ricoveri di allevamento e le relative tecniche di stabulazione, con riferimento alle MTD:

Porcilaia	Categoria	Stabulazione	Bat C
1-2-5-6	Lattonzoli (7-30 kg)	PTF + fossa sottostante la CED	30.a.0
3-4-7-8	Suini all'ingrasso (30-160 kg)	PTF + fossa sottostante	

Si ritiene che le stabulazioni dei ricoveri possano essere accettate in quanto il Gestore ha assicurato i seguenti accorgimenti (porcilaie dotate di sistemi classificabili BAT 30.a.0):

- allontanamento frequente del liquame dal sottogrigliato;
- mantenimento di un'altezza massima dei liquami presenti nelle fosse sottogrigliato non superiore a 40 cm.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, si ritiene necessario prescrivere quanto segue:

- il livello di liquame presente nelle fosse sottogrigliato sia verificabile *in situ* mediante apposite aste graduate;
- **entro 1 anno** dal rilascio del presente provvedimento, dovrà essere descritto e documentato il sistema di trasferimento del liquame dalle vasche sottogrigliato alle vasche interrato poste in adiacenza ai capannoni, considerando l'inapplicabilità di sistemi a tracimazione del liquame;

Inoltre, si ritiene di prescrivere l'adozione di tecniche nutrizionali che prevedano, tra l'altro, l'utilizzo di aminoacidi di sintesi nella formulazione dei mangimi utilizzati e relativa riduzione della proteina grezza.

Tecniche di alimentazione

La totalità dei suini allevati presso l'installazione viene alimentata con mangimi provenienti dall'esterno, mediante una razione di tipo bagnata.

L'alimentazione viene somministrata per fasi, in funzione del peso vivo e della categoria degli animali. La Ditta utilizza una combinazione di **tecniche nutrizionali**, quali contenimento della proteina grezza per mezzo di una dieta equilibrata basata sulle esigenze energetiche e aggiunta, nei mangimi, di n. 4 aminoacidi essenziali (lisina, metionina, triptofano e treonina).

L'acqua viene somministrata attraverso un sistema di abbeveratoi automatici antispreco, posizionati nei box di ciascun ricovero di allevamento.

Spoglie di animali

Durante la vigenza dell'A.I.A. si è riscontrato un tasso di mortalità medio di circa il 5%; generalmente gli addetti effettuano due ispezioni al giorno per controllare lo stato di salute degli animali.

Le carcasse sono definite "Materiale specifico a rischio ed alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di apposita cella frigorifera, che viene svuotata periodicamente da ditta specializzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

I suini allevabili, per la consistenza potenziale autorizzata, produrranno la seguente quantità di effluenti zootecnici (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2024):

Descrizione	Quantità
n. posti potenziali	9.857 capi (3.062 suini grassi e 6.795 lattonzoli)
n. capi effettivamente allevati	7.835 capi
Reflui zootecnici non palabili effettivamente prodotti (al netto del vuoto sanitario e posti in infermeria)	11.472 m ³ /anno
Azoto al campo calcolato degli animali effettivamente allevati (al netto del vuoto sanitario e posti in infermeria)	26.529 kg/anno

Tecniche di stoccaggio

Gli effluenti zootecnici effettivamente prodotti dall'allevamento di 7.835 capi, pari a 11.472 m³/anno, ricadono all'interno delle vasche sottogrigliato e vengono convogliati all'interno delle vasche di stoccaggio interrate ubicate in adiacenza dei ricoveri.

Al fine di applicare il principio BAT dello svuotamento frequente del sottogrigliato, e relativa riduzione al minimo dei quantitativi di reflui ivi accumulati, nell'ambito del procedimento di RIESAME il Gestore ha dapprima previsto l'installazione di un saccone di stoccaggio presso l'installazione; successivamente, con le ultime integrazioni trasmesse in data 20/01/2022, tale ipotesi è stata abbandonata e sostituita con la cessione a terzi di un'aliquota significativa dei liquami prodotti.

Il liquame ceduto a terzi è fresco, pertanto l'acquirente provvede allo stoccaggio ed alla maturazione presso proprie strutture (la fase di distribuzione in campo viene svolta dall'acquirente oppure dalla Ditta medesima, sulla base degli accordi contrattuali).

Nello specifico, nella tabella seguente sono riportate le volumetrie di effluente zootecnico cedute in forza di appositi contratti, forniti in copia nell'ambito del procedimento di riesame:

Descrizione	Quantitativi (m ³)
Refluo ceduto	6.650
Refluo gestito dalla Ditta	4.822
Produzione effettiva	11.472

Dedotti i quantitativi ceduti, il Gestore dovrà garantire un adeguato stoccaggio per i rimanenti 4.822 m³/anno. Per poter raggiungere la prescritta autonomia di almeno 180 giorni di stoccaggio, pertanto, la Ditta deve avvalersi della possibilità di accumulare, nel sottogrigliato, una certa quantità di liquami. A tale proposito, il Gestore ha individuato un'altezza massima di accumulo non superiore a 40 cm.

Nella tabella seguente sono riportati i volumi di stoccaggio complessivamente a disposizione della Ditta e le relative tecniche di copertura:

Descrizione	Capacità utile (m ³)	Copertura	Bat Conclusions
Sottogrigliato (altezza 40 cm)	1.594	-	-
n. 6 vasche interrate	815	Soletta in c.a.	16.b.1
Totale	2.409		

La volumetria complessiva delle strutture di contenimento, come sopra descritta, risulta sufficiente a garantire un'adeguata maturazione e stabilizzazione dei liquami non ceduti a ditte terze, per un **periodo di stoccaggio non inferiore a 180 giorni**.

Relativamente all'utilizzo dei sottogrigliati dei capannoni come volumetria di stoccaggio disponibile, per un'altezza massima non superiore a 40 cm, si ritiene necessario prescrivere che, **normalmente, venga evitato l'accumulo di liquame nelle fosse sottogrigliato e che tale accumulo possa essere realizzato esclusivamente** nel momento in cui le vasche di stoccaggio interrate adiacenti i ricoveri risultino utilizzate per la totalità del volume utile disponibile.

In considerazione di quanto sopra riportato circa le modalità di gestione degli effluenti zootecnici in ordine al rispetto delle BAT *Conclusions*, sulla base della documentazione prodotta ai fini del RIESAME dell'AIA (con particolare riferimento ai quantitativi di liquami per i quali è stata fornita evidenza contrattuale della cessione a terzi), la consistenza massima autorizzabile coincide con quella indicata dal Gestore come "consistenza media allevata":

Categoria animali	n. posti potenziali teorici	Consistenza massima autorizzabile in esito al procedimento di RIESAME dell'AIA
Suini grassi (30-160 Kg)	3.062	2.835
Lattonzoli (7-30 kg)	6.795	5.000
Totale n. posti	9.857	7.835

Tecniche di spandimento

La totalità dei **liquami** prodotti nell'allevamento dopo la fase di stoccaggio e maturazione e quota parte dei digestati assimilati, prodotti dagli impianti di biogas a cui vengono conferiti i reflui della Ditta, sono **avviati all'utilizzazione agronomica**, su terreni in conduzione alla Ditta, ovvero in asservimento.

La Ditta utilizza i seguenti mezzi, detenuti in compartecipazione con le altre ditte del medesimo gruppo:

- n. 3 carribotte **dotati di banda rasoterra per lo spandimento a raso in strisce** (BAT 21.b) **ed interrimento entro 4 ore** mediante aratura o erpicatura, utilizzati laddove non è garantito l'interrimento a causa di terreni eccessivamente pietrosi o con presenza di residui colturali;
- n. 1 carrobotte **dotato di banda rasoterra per lo spandimento a raso in strisce** (BAT 21.b) **ed interrimento immediato mediante doppia dischiera**.

Sono fatte salve le distribuzioni in copertura.

In caso di necessità, il Gestore si riserva di ricorrere alle prestazioni di contoterzisti.

Considerato il ricorso, per la fase di spandimento dei liquami, all'utilizzo di superfici agrarie in asservimento in misura superiore ai terreni in conduzione diretta, nonché in relazione alla presenza - presso l'installazione - di tecniche di stabulazione a bassa efficacia (BAT 30.a.0), in relazione alla necessità di consentire la controllabilità della fase di spandimento, in mancanza di un dispositivo di tracciamento basato su tecnologia GPS, si rileva quanto segue:

- alla luce delle disposizioni del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, nonché in relazione a quanto riportato nel parere del Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Cuneo, prot. n. 91041 del 17/10/2019, si ritiene di prescrivere la compilazione e conservazione in allevamento, a disposizione degli organi di controllo, di una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli in asservimento**. Tale scheda dovrà essere compilata giorno per giorno senza

ritardo, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;

- in relazione al fatto che le operazioni di utilizzo agronomico dei liquami sono previste su terreni in conduzione diretta aziendale oppure in asservimento, si ritiene di prescrivere **l'invio, a cadenza annuale, di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente**, sia per i terreni in conduzione diretta che per quelli in asservimento, corredata di report fotografico con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione).

Il Gestore è tenuto ad effettuare, annualmente, la comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:

- il numero dei capi allevati;
- la quantità di effluenti zootecnici prodotti annualmente e il relativo contenuto di azoto;
- la quantità di effluente che viene ceduto ed i nominativi dei cessionari;
- l'elenco dei terreni a disposizione dell'Azienda per lo svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica.

In data 14/12/2023, il Gestore ha convalidato una Comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale risulta che l'Azienda dispone di terreni in misura sufficiente a ricevere la totalità dell'azoto zootecnico prodotto dai capi effettivamente presenti nell'installazione.

Altresi, con le tecniche individuate, **sono soddisfatte le disposizioni attuative del Piano Stralcio Agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera**, di cui al DCR 284-15266 del 27 giugno 2023.

Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica è acquistata dalla rete di distribuzione e viene utilizzata per l'illuminazione dei locali e per il funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (sistemi per la distribuzione automatica delle razioni, funzionamento delle pompe di movimentazione, ventilazione forzata e cella frigorifera).

L'impianto fotovoltaico collocato sulle coperture delle porcilaie è di proprietà di una ditta terza, la quale utilizza le coperture con diritto di superficie.

I capannoni di allevamento non vengono riscaldati. Il gasolio è utilizzato unicamente per l'alimentazione delle macchine agricole ed è stoccato in apposito serbatoio collocato presso un altro sito aziendale.

Le pareti e le coperture dei ricoveri sono dotate di coibentazione in pannelli isolanti.

I consumi energetici comunicati negli ultimi anni sono riportati nella seguente tabella:

Anno	Consumo gasolio per autotrazione [litri/anno]	Consumo di energia elettrica [MWh/anno]	Consumo specifico di energia elettrica [Wh/giorno*capo]
2023	4.500	131,223	51,40
2022	4.200	122,68	53,88
2021	4.500	137,57	57,37

I consumi specifici risultano in linea con quelli riportati nella documentazione di riferimento (BREF 2017).

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività IPPC sono ammoniaca, metano e polveri, derivanti dalle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici di allevamento.

La ventilazione delle porcilaie varia a seconda delle strutture di allevamento:

- i capannoni 1, 2, 5 e 6 sono dotati di ventilazione naturale con l'aria che entra da finestre laterali ad apertura manuale che consentono il ricambio dell'aria;
- i capannoni 3, 4, 7 ed 8 sono dotati di ventilazione forzata: durante le fasi iniziali del procedimento di RIESAME dell'AIA, la Ditta aveva proposto il sistema in uso, dotato di ventole estrartrici poste al di sotto del piano di calpestio dei capannoni. Successivamente, in seguito a perplessità sollevate in sede di conferenza di servizi, il Gestore ha previsto di effettuare la misurazione dell'ammoniaca emessa presso i suddetti sistemi di ventilazione; successivamente, con le ultime integrazioni trasmesse in data 20/01/2022, tale ipotesi è stata abbandonata e sostituita con la previsione di spostamento delle ventole di espulsione dell'aria in posizione sovrastante alla pavimentazione fessurata, e non più al di sotto della stessa, nel rispetto delle BAT di settore.

In considerazione delle modalità di ventilazione adottate, si ritiene di prescrivere che, **entro 1 anno** dal rilascio del presente provvedimento, venga documentata la realizzazione degli interventi previsti di spostamento delle ventole di espulsione dell'aria in posizione sovrastante alla pavimentazione fessurata.

La Ditta ha presentato una stima delle emissioni in atmosfera di ammoniaca e metano dall'allevamento, utilizzando l'applicativo BAT-tool. I valori ottenuti sono i seguenti:

SITUAZIONE DI RIFERIMENTO (per numero di capi pari a 9.857 suini grassi)

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	13,56	7,26	14,90	35,72
CH ₄				88,81

SITUAZIONE AZIENDALE (per numero di capi pari a 9.857 suini grassi)

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	9,35	0,05	2,35	11,75
CH ₄				

L'Azienda ha stimato una riduzione di ammoniaca, rispetto al sistema di riferimento, pari a circa il 67%.

A fine ciclo i capannoni vengono lavati e disinfettati. Nella documentazione agli atti sono indicati i prodotti utilizzati per la disinfezione. Non sono utilizzati prodotti contenenti aldeidi.

Uso dell'acqua e consumi idrici

Nell'installazione IPPC l'acqua è attinta da locale rete acquedottistica. In azienda è inoltre presente un pozzo privato, non utilizzato per l'attività IPPC.

Il fabbisogno idrico dello stabilimento è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'alimentazione e l'abbeveraggio dei suini; in misura minore per la pulizia delle strutture mediante idropulitrice ad alta pressione.

I dati di monitoraggio degli ultimi anni riportano i seguenti consumi idrici:

Anno	Consumo idrico da acquedotto (m ³ /anno)	Consumi specifici (l/capo/giorno)
2023	12.536	4,91
2022	6.634	2,91
2021	10.820	4,51

I consumi specifici, dichiarati dal Gestore negli ultimi anni, si attestano su valori inferiori ai *range* individuati dalle BREF 2017.

Scarichi acque reflue

Presso l'impianto IPPC è presente un locale adibito a spogliatoio con servizi igienici ad uso esclusivo dei visitatori, le cui acque sono trattate tramite fossa *Imhoff* e scaricate negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo perdente; pertanto, **è presente uno scarico di acque reflue domestiche**.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, la Ditta aveva provveduto a suo tempo ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i., completo di planimetrie riportanti le superfici aziendali impermeabilizzate e non impermeabilizzate, approvato con l'AIA.

In particolare, il Gestore aveva rilevato quanto segue:

- sulle aree impermeabilizzate (tetti dei ricoveri, dei locali di servizio e dell'abitazione, porzione cementata del piazzale aziendale) non sussiste alcun rischio d'inquinamento delle acque meteoriche, in quanto non sono presenti stoccaggi di materiali o rifiuti sul piazzale e le acque piovane si disperdono sulle aree non impermeabilizzate circostanti;
- sulle aree non impermeabilizzate non sussiste alcun rischio d'inquinamento delle acque meteoriche;
- le operazioni di carico e scarico degli animali avvengono tramite rampe metalliche che impediscono l'imbrattamento delle superfici sottostanti; i residui ricadenti sulla rampa vengono raccolti, portati all'interno dei ricoveri e smaltiti come liquami;
- le acque piovane non ricadono all'interno delle vasche di stoccaggio del liquame ma sul sistema di copertura che le distribuisce sul suolo circostante le strutture;
- i rifiuti sono contenuti in cassonetti, posti in luogo riparato dalle intemperie e su superficie cementata.

Emissioni sonore

La classificazione acustica dei Comuni di Castelletto Stura e Montanera inseriscono il sito aziendale ed i ricettori limitrofi in classe III - "Aree di tipo misto". Il contesto territoriale nel quale è inserito l'allevamento è di tipo agricolo.

In data 16/01/2020, il Gestore ha trasmesso gli esiti di un monitoraggio acustico recante le misure effettuate lungo il confine e presso i ricettori, nel periodo diurno. I livelli equivalenti di pressione sonora misurati in tale occasione sono risultati conformi ai limiti acustici di zona.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

All'interno dell'installazione IPPC non sono presenti serbatoi per il deposito di sostanze pericolose, pertanto non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "elevato"¹ (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005).

Il Gestore ha trasmesso una versione aggiornata della documentazione denominata "verifica preliminare di esonero da relazione di riferimento", presentando apposita documentazione a firma di tecnico abilitato, datata 03/12/2020, in riferimento al D.M. 104 del 15/04/2019.

In esito alle nuove valutazioni sviluppate, il Gestore ritiene che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle **BAT Conclusions**

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	Bat 1: al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si atterrà ad un sistema di gestione ambientale che comprenderà i principali aspetti in merito a gestione degli animali, dei liquami, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri alimentari, e verifica della documentazione inerente a Comunicazioni quali 10/R, PUA, registri di fertilizzazione. Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuova tecnologia

¹ L'attribuzione di un grado di vulnerabilità "elevato" è dovuto, in particolare, alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da un'elevata permeabilità.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		relativamente agli impianti presenti in azienda. Sono applicate tutte le BAT disponibili e pertinenti all'attività esercitata i cui obiettivi saranno compresi nel PMC. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono programmati per ogni ciclo produttivo.
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2c - BAT 2d - BAT 2e	SI	<p>Bat 2a: il sito è ubicato in modo da garantire la riduzione del trasporto di animali e materiali; non si presentano nell'area recettori sensibili soprattutto in direzione dei venti prevalenti; la ditta conduce altri terreni in prossimità del sito; non si prevedono situazioni tali da determinare qualsivoglia inquinamento idrico.</p> <p>Bat 2b: tutto il personale è formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, pianificazione delle attività, gestione delle emergenze, riparazione e manutenzione delle attrezzature.</p> <p>Bat 2c: non si prevede la necessità dell'elaborazione di un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti in quanto è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d'acqua; eventi potenziali quali perdite, crollo di depositi di stoccaggio liquami e deflussi da cumuli di effluenti sono evitati monitorando e apportando manutenzione periodica alle strutture.</p> <p>Bat 2d: si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali distributori di acqua e mangime, pulizia dell'azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti agli impianti.</p> <p>Bat 2e: è garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e corretta gestione dello smaltimento.</p>
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e 7le emissioni di ammoniacca - BAT 3a-b-c-d N totale escreto: calcolo mediante bilancio di massa e confronto con la BAT tab. 1.1	SI	<p>mezzo di una dieta -N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi.</p> <p>Bat 3b: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione.</p> <p>- Lattonzoli 7-30 Kg p.v.: sono state individuate 2 fasi di alimentazione, da 28 a 58 giorni di vita e da 58 a 83 giorni (30 Kg. p.v.).</p> <p>- Ingrassi suini: sono state individuate 3 fasi di alimentazione: da 30 Kg di peso vivo a 70 Kg, da 70 Kg a 130 Kg e da 130 Kg a fine ciclo.</p> <p>Bat 3c: vengono utilizzati metionina, treonina e lisina inseriti per ottimizzazione la parte proteica.</p> <p>Bat 3d: all'interno del mangime sono presenti additivi alimentari che riducono l'azoto escreto.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		Totale azoto escreto kg/posto animale/anno: - Lattonzoli 7-30 Kg: 1,44 Kg/capo/anno (range ammesso dalle BAT: 1,5-4) - Ingrassio 30-160 Kg: 12,63 Kg/capo/anno (range ammesso dalle BAT: 7-13)
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4 a-b-c P totale escreto: calcolo mediante bilancio di massa e confronto con la BAT tabella 1.2	SI	Bat 4a: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione. Bat 4b: vengono utilizzati e dichiarati promotori della digestione fitasi per la riduzione del fosforo escreto. Bat 4c: utilizzo nel mangime di "fosfato bicalcico da fonti inorganiche". Totale fosforo escreto kg/posto animale/anno - Lattonzoli 7-30 Kg: 0,44 Kg/capo/anno (range ammesso dalle BAT: 1,2-2,2) - Ingrassio 30-160 Kg: 3,13 Kg/capo/anno (range ammesso dalle BAT: 3,5-5,4)
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e	SI	Bat 5a: vengono periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume installato sulla mandata dell'acquedotto. Bat 5b: periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite. Bat 5c: pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione. Bat 5d: utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua. Bat 5e: periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5f	NO	Bat 5f: nessun riutilizzo dell'acqua piovana.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8h	SI	Bat 8a, b: la Ditta comunica esclusivamente che non sono previsti sistemi di riscaldamento. Il sistema di ventilazione è forzata per estrazione nei capannoni 3, 4, 7 e 8. Bat 8c: capannoni dotati di isolamento termico dato da strato <i>styrodur</i> tra le pareti e sul soffitto. Bat 8d: utilizzo di lampade a neon per l'illuminazione dei locali. Bat 8h: utilizzo di ventilazione naturale nei capannoni 1, 2, 5 e 6.
- BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g	NO	Bat 8e, f, g: non applicate.
BAT 9 prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	SI	Bat 9: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - BAT 10a - BAT 10b - BAT 10c - BAT 10d	SI	<p>Bat 10a: la Ditta comunica che sono garantite distanze minime fra l'impianto ed eventuali ricettori sensibili.</p> <p>Bat 10b: le attrezzature non sono poste in concomitanza di ricettori sensibili; la posizione dei silos per lo stoccaggio del mangime è prevista in modo tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato in quanto posti adiacenti e collocati in un'area ristretta in modo tale da minimizzare il movimento dei veicoli nel sito.</p> <p>Bat 10c: sono attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio, utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose durante le ore diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori.</p> <p>Bat 10d: le attrezzature che possono produrre rumore sono tutte omologate.</p>
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - BAT 10e - BAT 10f	NO	<p>Bat 10 e, f: non applicata.</p>
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11a	SI	<p>Bat 11a: il sistema di alimentazione dei suini è di tipo bagnato e somministrazione di acqua a volontà tramite succhiotti antispreco.</p> <p>Il sistema di ventilazione prevede una bassa velocità dell'aria all'interno del ricovero.</p>
BAT 11: ridurre le emissioni di polveri - BAT 11b - BAT 11c	NO	<p>Bat 11b: non applicata.</p> <p>Bat 11c: non applicata.</p>
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	<p>Bat 12: la Ditta comunica di non aver avuto lamentele da parte di terzi per problema di odori molesti. Si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.</p>
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13e - BAT 13g	SI	<p>Bat 13a: allevamento esistente.</p> <p>Bat 13b: gli animali e le superfici di stabulazione sono mantenute asciutte; il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento sono bassi e/o nulli.</p> <p>Bat 13e: le vasche di stoccaggio liquame risultano essere coperte.</p> <p>Bat 13g: la ditta comunica di utilizzare carribotte con dischiere per l'interramento immediato o barra rasoterra.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13f	NO	Bat 13c, d, f: non applicate.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame - BAT 16a - BAT 16b	SI	Bat 16a: la ditta dispone di n. 6 vasche di stoccaggio interrate, esterne coperte con soletta in cemento.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame - BAT 16c	NO	Bat 16c: non applicata.
BAT 18: prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivante dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da un lagone - BAT 18 a ÷ f	SI	Bat 18a: le vasche di stoccaggio degli effluenti sono progettate in modo tale da resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche. Bat 18b: la disponibilità di stoccaggio risulta conforme a quanto previsto dalla vigente normativa. Bat 18c: tutte le strutture e le attrezzature sono costruite a tenuta stagna. Bat 18d: non è prevista la realizzazione di lagoni in terra. Bat 18e, f: non risulta necessario installare un sistema di rilevamento delle perdite in quanto annualmente i bacini di stoccaggio vengono svuotati e sottoposti a verifica ed eventuale manutenzione.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 20a - BAT 20b - BAT 20c - BAT 20d - BAT 20e - BAT 20f - BAT 20g - BAT 20h	SI	Bat 20a: viene effettuata un'attenta valutazione tenendo in considerazione il tipo di suolo, le condizioni del campo, le condizioni climatiche, il drenaggio, l'irrigazione, la rotazione colturale, le risorse idriche e zone idriche protette. Bat 20b: mantenimento di distanza sufficiente fra i campi oggetto di intervento e le zone in cui vi fosse rischio di deflusso nelle acque e proprietà limitrofe. Bat 20c: attenzione ad evitare spandimenti se si riscontrasse un rischio significativo di deflusso. Bat 20d: attenzione alle esigenze in azoto e fosforo delle colture interessate. Bat 20e: piano di sincronizzazione delle attività di spandimento degli effluenti con la domanda di nutrienti delle colture. Bat 20f: piano di controllo dei terreni interessati.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>Bat 20g: carico e trasporto degli effluenti in condizioni ottimali in modo tale da evitare perdite.</p> <p>Bat 20h: controllo periodico dei mezzi adibiti al trasporto e spandimento degli effluenti zootecnici.</p>
<p>BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento</p> <p>- BAT 21 b</p>	SI	<p>Bat 21b: utilizzo di 4 carribotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 carrobotte della portata di 23 m3 dotato di dischi interratori; - 3 carribotte della portata ognuno di 20, 30 e 30 m3 dotati di barra rasoterra.
<p>BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento</p> <p>- BAT 21 a - BAT 21 c - BAT 21 d</p>	NO	<p>Bat 21a, c, d, e: non è previsto l'utilizzo di tecniche descritte in queste Bat a favore della BAT 21d.</p>
<p>BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile</p>	SI	<p>Bat 22: l'incorporazione al terreno degli effluenti avverrà in concomitanza con la fase di distribuzione utilizzando il carrobotte dotato di dischi interratori, che creano un solco chiuso. L'utilizzo invece dei carribotte con barra rasoterra sarà seguito da aratura o erpicatura del terreno entro le 4 ore, ad eccezione delle operazioni di spandimento effettuate su colture in atto.</p>
<p>BAT 23: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento</p>	SI	<p>Bat 23: la Ditta comunica che non risulta possibile abbattere ulteriormente le emissioni di ammoniaca e metano dal momento che le tecniche utilizzate in allevamento per l'intero processo (stabilizzazione e gestione effluenti) risultano essere BAT. Il gestore è comunque attento ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli, a gestire gli impianti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni e a mantenere le botole dei silos di stoccaggio mangime sempre chiuse se non durante la fase di carico del mangime stesso.</p>
<p>BAT 30: ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per suini:</p> <p>- BAT 30.a.0 - BAT 30.a.1</p> <p>BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero</p>	SI	<p>Bat 30.a.0: utilizzo in azienda di stabilizzazione dei suini tramite Pavimento Totalmente Fessurato senza corsia esterna di defecazione fessurata e vasche di stoccaggio sottogrigliate svuotate frequentemente, in combinazione con tecniche di gestione nutrizionali.</p> <p>L'azienda stima il rispetto dei limiti BAT-AEL per i ricoveri utilizzando l'applicativo BAT-tool.</p> <p>BAT-AEL: si garantisce il rispetto riguardante l'emissione di NH₃/posto animale/anno calcolato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,22 per i lattonzoli 7-30 kg;

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
per suini.		- 2,56 per i suini grassi.

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT", si descrive nel seguito la disamina dei principali interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

Presso tutti i ricoveri di allevamento, le cui stabulazioni risultano essere a bassa efficacia di contenimento delle emissioni in atmosfera (BAT 30.a.0):

- dev'essere attuata la **rimozione frequente dei liquami**, con allontanamento degli stessi dalle fosse sottogrigliato;
- **l'accumulo di liquame nelle fosse sottogrigliato può essere realizzato esclusivamente alle seguenti condizioni:**
 - le vasche interratoe adiacenti i ricoveri devono risultare utilizzate per la totalità del volume utile disponibile;
 - in ogni caso, il liquame accumulato nelle fosse sottogrigliato non deve superare un'altezza massima di 40 cm.
- dev'essere sempre possibile verificare (ad esempio, mediante asta graduata), l'altezza di liquame presente nel sottogrigliato.

Inoltre, devono essere adottate tecniche nutrizionali che prevedano, tra l'altro, l'utilizzo di aminoacidi di sintesi nella formulazione dei mangimi utilizzati e relativa riduzione della proteina grezza.

Le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici dovranno essere effettuate mediante tecniche BAT, nello specifico la Ditta si propone di adottare un sistema di distribuzione degli effluenti mediante:

- **spandimento a raso in strisce ed interrimento immediato** (BAT 21.b);
- **spandimento a raso in strisce ed interrimento entro le 4 ore** (BAT 21.b).

In relazione alle operazioni di monitoraggio e controllo delle modalità e delle tempistiche di distribuzione degli effluenti, la Ditta dovrà compilare e conservare una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni**.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per **l'allevamento intensivo di suini da ingrasso**. La potenzialità di allevamento, al lordo dei posti in infermeria, è pari a 9.857 posti suini, ma in esito al procedimento di RIESAME viene autorizzata una **consistenza massima allevabile pari a 7.835 posti suini, di cui 2.835 suini grassi da produzione (di oltre 30 kg)**, con riferimento a quanto riportato nel paragrafo *"Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute"*;
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna *"Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT"*;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento. In particolare:
 - 6.1. l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo *"Caratteristiche dell'installazione"*. La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 9;
 - 6.2. presso tutti i ricoveri di allevamento:
 - dev'essere attuata la rimozione frequente dei liquami, con allontanamento degli stessi dalle fosse sottogrigliato;
 - l'accumulo di liquame nelle fosse sottogrigliato dev'essere normalmente evitato e può essere realizzato **esclusivamente alle seguenti condizioni**:
 - le vasche interratoe adiacenti i ricoveri, devono risultare utilizzate per la totalità del volume utile disponibile;
 - in ogni caso, il liquame accumulato nelle fosse sottogrigliato non deve superare un'altezza massima di 40 cm.

- dev'essere sempre possibile verificare (ad esempio, mediante asta graduata), l'altezza di liquame presente nel sottogrigliato.

6.3. devono essere adottate **tecniche nutrizionali** a basso contenuto di proteina grezza nei mangimi somministrati ai suini;

- 7) **entro 1 anno** dalla notifica del provvedimento di RIESAME, dovrà essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Territoriale dell'ARPA ed ai Comuni di Castelletto Stura e Montanera, una relazione tecnica a firma di professionista abilitato recante idonea documentazione, anche fotografica, descrittiva:
- del sistema di trasferimento del liquame dalle vasche sottogrigliato alle vasche interrate poste in adiacenza ai capannoni, considerando l'inapplicabilità di sistemi a tracimazione del liquame;
 - della realizzazione degli interventi previsti di spostamento delle ventole di espulsione dell'aria in posizione sovrastante alla pavimentazione fessurata;
- 8) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 9) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 10) la Ditta ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 11) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. **A tal fine, dovrà essere sempre reperibile un referente aziendale**; il recapito indicato nella documentazione agli atti è il seguente: Tel. 3355349412. In caso di variazione dei predetti recapiti, dev'essere inoltrata preventiva comunicazione alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune sede dell'impianto; in alternativa, presso l'accesso all'installazione, deve essere indicato il recapito telefonico utile per la reperibilità;
- 12) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 13) la cessazione di attività dell'installazione deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 14) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

- 15) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

1. il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
2. le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
3. **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici dev'essere effettuata tassativamente per mezzo di un sistema MTD.** In particolare, l'Azienda adotta la tecnica della **distribuzione a raso in strisce (BAT 21.b) ed interrimento immediato** mediante doppia dischiera montata sul carrobotte, oppure **interrimento entro le 4 ore.** Sono fatte salve eventuali distribuzioni in copertura;
4. le apparecchiature utilizzate per le suddette operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo. Anche nel caso di terreni in asservimento, ovvero di operazioni effettuate da contoterzisti, il rispetto della MTD inerente la distribuzione e l'interrimento degli effluenti zootecnici ricade in capo al Gestore IPPC;
5. presso l'installazione dev'essere conservata, a disposizione degli organi di controllo, una **scheda giornaliera delle fertilizzazioni** riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate, **sia per i terreni condotti che per quelli asserviti.** Tale scheda dovrà essere **compilata giorno per giorno senza ritardo**, in modo da consentire il controllo sugli spandimenti effettuati nelle giornate precedenti l'eventuale ispezione;
6. nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale. Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dai PCA dei Comuni di Castelletto Stura e Montanera, approvati con la Deliberazione del Consiglio Comunale rispettivamente n. 32 del 27/09/2004 e n. 25 del 21/09/2004

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) Il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: SOCIETA' AGRICOLA CAVALLO ALLEVAMENTI s.s. - CASTELLETTO STURA, Via Montanera n. 6				
FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1 – D4	CAPANNONI ALLEVAMENTO SUINI 1-2-5-6 (finestre)	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE PTF + CED e RIMOZIONE FREQUENTE DEI LIQUAMI
D5-D6	CAPANNONI ALLEVAMENTO SUINI 3-4-7-8 (finestre e ventole)	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE FORZATA PTF con RIMOZIONE FREQUENTE DEI LIQUAMI
D7-D11	n. 6 VASCHE INTERRATE	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄	COPERTURA CON SOLETTA IN C.A.
D5	SPANDIMENTO LIQUAMI	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄	N.3 CARRI BOTTE CON BARRA RASOTERRA PER SPANDIMENTO A RASO IN STRISCE ED INTERRAMENTO ENTRO LE 4 ORE N. 1 CARRO BOTTE CON INTERRATORE A DOPPIA DISCHIERA E INTERRAMENTO IMMEDIATO DEL LIQUAME
D7	SILOS STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BOTOLE APERTE UNICAMENTE IN OCCASIONE DEL CARICO SCARICO

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) il sistema di dispersione dello scarico negli strati superficiali del sottosuolo (pozzo perdente) deve essere realizzato ed ubicato nel rispetto delle disposizioni tecniche in proposito impartite dalla Delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/1977;
- 2) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 3) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento;
- 4) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate per l'attività IPPC, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 5) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 6) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
- 7) è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 8) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
- 9) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 10) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 11) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 12) si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;

- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali;
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Quadro emissivo

N° Scarico finale ²	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ³	Recettore ⁴	Descrizione	Estremi catastali	Limiti di emissione
S1 Cod. scarico: CN0000718	Servizi igienici	saltuario	SSU	Pozzo perdente	Comune di Castelletto Stura Via Montanera, 6 Foglio 2 Particella n. 1256	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate. Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 (ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 124, c.3 e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 17

Le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione predisposto ai sensi del DPGR n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i..

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo. Numerazione corrispondente alle tavole planimetriche agli atti.

³ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁴ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).



Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

SOCIETA' AGRICOLA CAVALLO ALLEVAMENTI s.s.
Castelletto Stura - Via Montanera, 6

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA	2
CICLO PRODUTTIVO (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE).....	3
GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE) ...	5
CONSUMI ENERGETICI (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	6
UTILIZZO DELL'ACQUA (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE).....	7
EMISSIONI IN ATMOSFERA (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	8
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE.....	9

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità oppure %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposita scheda giornaliera riportante il mappale dei terreni interessati dallo spandimento, le colture in atto, i quantitativi di effluente distribuiti e le tecniche di distribuzione impiegate	Operazioni di spandimento, sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento	Giornaliera (il giorno stesso dell'effettuazione delle operazioni di spandimento)	Scheda da compilare e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. Riepilogo da trasmettere unitamente alla relazione annuale.
Tecnica di distribuzione ed interrimento	-	-	Redazione di una relazione agronomica descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente, corredata di report fotografico a cadenza annuale con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione)		Annuale	Sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento. Sia per le operazioni effettuate direttamente dall'Azienda che per quelle eseguite da conto-terzisti. Documentazione da inserire nella relazione annuale di monitoraggio.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Letture contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio per autotrazione	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatore	Allacciamento all'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
Controllo visivo pressione di erogazione			Abbeveratoi	Mensile		
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	-	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali. oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente). oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente). oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.